



Stazione Unica Appaltante

Roma, 24.04.2018

PA ESF02/18/8 – Manutenzione ordinaria quadriennale– Lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Aree territoriali Est - Nord – Sud – 12 LOTTI.

RETTIFICA CHIARIMENTO N. 3

Con riferimento al *chiarimento n. 3* (sotto riportato) pubblicato sul profilo internet della scrivente Città metropolitana di Roma Capitale in data 07.03.2018, in ossequio alla giurisprudenza consolidata sul punto, si rettifica quanto contemplato nel suddetto chiarimento relativamente alla possibilità per i concorrenti di ricorrere all’istituto dell’avvalimento al fine di conseguire il punteggio tecnico concernente i criteri tecnici 4.1 e 4.2 previsti dal Disciplinare di gara relativi al possesso della certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001 nonché della certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale (RSI) - SA8000: 2014.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, difatti, nega la possibilità di ricorrere a tale istituto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quale “*strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta*” (C.d.S. sez. V 22/12/2016 n. 5419).

In conclusione, in risposta al quesito, il componente del RTI non in possesso delle certificazioni di qualità suddette, NON può, ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalersi delle certificazioni di altro partecipante al RTI ai fini del conseguimento del punteggio tecnico previsto dal Disciplinare di gara.

“Chiarimento n. 3

Nell’ipotesi in cui il concorrente si presenti nella forma di un RTI costituito da due imprese e solo una delle due imprese sia in possesso sia della certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001 sia della certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale (RSI) - SA8000: 2014, l’impresa che non possiede le certificazioni può ricorrere all’istituto dell’avvalimento relativamente alle certificazioni dell’altra? In questo caso, quindi, il concorrente RTI può ottenere i punti previsti in merito ai criteri tecnici 4.1 e 4.2?

~~Si, il componente del RTI non in possesso delle certificazioni di qualità suddette può, ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalersi delle certificazioni dell’altro partecipante al RTI; il concorrente, quindi, otterrà i punti previsti in merito ai criteri tecnici 4.1 e 4.2 (5 + 5 punti).”~~

**Il Responsabile dell’U.O. LL.PP. Edilizia,
Servizi e Forniture
(Dott. Claudio Carrino)**

**Il Dirigente del Servizio”Gare-SUA”
(Dott. Luigi Maria Leli)**

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 “Gare-SUA” dell’U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”.